

CXXX.

TORNATA DEL 30 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento delle Guardie Doganali — votazione di questo e dei quattro progetti di legge concernenti maggiori spese adottati nella seduta di ieri — Discussione sul progetto di legge relativo alle tasse ipotecarie — Adozione degli art. 1 al 21 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi sull'art. 22, forniti dal Ministro delle finanze — Adozione degli art. 22 e 23 e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per l'Esposizione italiana di Firenze — Obiezioni dei Senatori Di Revel e Farina — Risposte del Senatore Menabrea e del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Di Pollone — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Aggiornamento delle sedute a tutto il 10 giugno dopo discussi i due progetti di legge relativi alla privativa postale ed ai buoni del tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli affari esteri ed il Regio Commissario Duchoqué, e più tardi intervengono pure i Ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura di una lettera del Senatore Audiffredi, con cui per motivi di famiglia chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor professore cavaliere Gaetano La Loggia fa omaggio al Senato di alcuni esemplari del Discorso da lui letto nella circostanza dell'inaugurazione del Consiglio sanitario marittimo in Palermo.

È venuto al Senato come omaggio un libro con questa iscrizione: *Al Senato del Regno italico, il Senatore Pallavicino Mossi, questo esemplare dell'opera del già Senatore del G. B. Nicolosi, Presidente della Corte di appello di Parma.*

L'ordine del giorno porta...

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Essendo presente il signor Ministro delle finanze, pregherei il Senato a volermi permettere di muovergli una brevissima interpellanza.

Presidente. Su quale oggetto?

Senatore Chiesi. Intorno ad una causa pendente davanti il Tribunale di Modena contro Francesco V per oggetti asportati nel 1859.

Presidente. Crede il signor Senatore che l'oggetto di questa interpellanza entri nelle competenze parlamentari?

Senatore Chiesi. Lo credo.

Presidente. Il sig. Ministro intende di accettare questa interpellanza?

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'onorevole Senatore ha accennato l'oggetto della interpellanza io non potrei dire altro, se non che avendo egli avuto la bontà di farmene parola privatamente, feci chiedere a Modena schiarimenti sopra la questione a cui allude: veramente fin ora non ebbi risposta, per cui se l'onorevole Senatore intende semplicemente sollecitare il Governo, seppure esso può fare qualche cosa in questa materia, per me non mi vi oppongo.

Presidente. Assente il Senato a che l'interpellanza annunziata dal signor Senatore Chiesi abbia luogo immediatamente?

Chi assente voglia alzarsi.

(Approvato).

La parola è al sig. Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Non sono molti giorni che sommi oratori della tribuna inglese pronunziarono brillanti ed

eloquenti discorsi in favore dell'unità italiana, in favore del nostro Regno.

Certamente quei discorsi proferiti da personaggi di altissima importanza e influenza sono un titolo di più a quella riconoscenza che l'Italia deve alla nazione Inglese.

Ma è pur vero che anche in Inghilterra i principi spodestati hanno i loro partigiani, sebbene in numero piccolissimo: ed è pur vero che, siccome le cause ingiuste non possono difendersi con mezzi buoni, non ebbero i detti partigiani difficoltà di scagliare calunnie contro personaggi rispettabili e venerandi che ebbero la prima parte nei gloriosi fatti che condussero le province dell'Emilia e la Toscana all'annessione colla Monarchia di Savoia.

Io credo che la più eloquente risposta che possa farsi a tali calunnie sia il disprezzo. Ad ogni modo è un fatto che nel 1859 a Modena furono fatte delle sottrazioni e delle usurpazioni di oggetti appartenenti allo Stato.

Certamente queste sottrazioni ed usurpazioni non avrebbero potuto aver luogo dopo la fuga di Francesco V senza che gli autori incorressero in tutte le conseguenze di un giudizio criminale, e ciò in forza dei rigorosi inventari dei beni demaniali ed anche allodiali che furono per ordine del Dittatore compilati.

Ciò è sì vero che una sentenza della Corte di assise di Modena del 16 dicembre 1861 ha potuto condannare due domestici addetti al palazzo ex-ducale alla pena della reclusione per anni 4 pel furto di un rotolo di arazzi involato dal detto palazzo ex-ducale.

Quelle sottrazioni, a cui io accennava, furono commesse, importa che lo sappia la Nazione, furono commesse dallo stesso Francesco V poco prima della sua fuga, e consistono nella somma di 690,000 lire italiane tolte dalla cassa delle finanze, in un medagliere prezioso che si conservava nel museo, e nei più preziosi manoscritti antichi che si custodivano nella biblioteca.

Il governatore Farini non poteva rimanersi indifferente a tali sottrazioni di somme e di oggetti di ragione demaniale, epperò d'ordine del Governo l'avvocato Nardi, allora ispettore generale dei beni demaniali, intentò giudizio regolare avanti il Tribunale di Modena contro Francesco V, per la restituzione delle somme ed oggetti asportati, e fu appunto e principalmente da tali sottrazioni ed usurpazioni promosso il decreto in forza del quale fu posto il sequestro sui beni allodiali di Francesco V.

Io non so qual sorte abbia avuto un tale giudizio che fu incominciato fin dal 28 ottobre 1859, e l'oggetto della mia interpellanza è appunto di pregare il signor Ministro a voler dire in che stadio si trovi un tale giudizio, e quali siano le sue intenzioni in proposito.

Ecco l'oggetto della mia interpellanza, ed io spero che il Senato non vorrà riputarla per indiscreta, trattandosi di un giudizio che tocca interessi demaniali.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle finanze. Come ebbi l'onore testè di dire al Senato, non avendo alcun dato sopra l'argomento a cui ha accennato l'onorevole Senatore Chiesi feci immediatamente chiedere notizie in proposito, ed appena queste siano giunte, se il Senato lo crede, mi farò un dovere di comunicargliele, oppure le comunicherò all'onorevole interpellante.

Del resto è per sè chiaro che se il Governo è in diritto di fare qualche richiamo sulla fortuna privata degli ex-principi delle varie parti d'Italia per cause di tal natura, deve però promuovere quest'azione davanti ai Tribunali, qualora le cose stiano in termini che vi si possa procedere.

A dimostrare del resto tristizia dei passati Governi sebbene possano da questi giudizi venirne nuove prove credo però che a dar ragione a quegli illustri uomini di Stato che hanno preso così nobilmente la difesa dell'Italia in questi ultimi giorni, e a smentire i loro oppositori, valga assai meglio il contegno delle popolazioni, che è il miglior giudice della differenza dei Governi, e credo che più di tutto ancora valga il contegno che in questi giorni tiene la popolazione napoletana verso il vero rappresentante dell'unità italiana, verso l'amatissimo nostro Re (*Benissimo*).

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni che il signor Ministro ha voluto porgermi.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI
E VOTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI CONCERNENTI
MAGGIORI SPESE.

(V. atti del Senato N. 139).

Presidente. L'ordine del giorno d'oggi chiamerebbe in primo luogo lo squittinio segreto sui quattro progetti di legge per maggiori spese sui bilanci della guerra del 1861 e 1862 che furono ieri discussi e la cui votazione già ebbe luogo, ma inefficacemente attesa la mancanza del numero legale dei votanti.

Per risparmio di tempo, io crederei che questa votazione si potrebbe rimandare alla fine della discussione della legge sull'ordinamento delle guardie doganali, e fare con una sola chiamata due squittinii.

Se non ci sono osservazioni in contrario passeremo immediatamente alla discussione del progetto sull'ordinamento delle guardie doganali.

Terminata questa discussione si faranno due squittinii con una sola chiamata, l'uno, a termini dell'art. 55 del nostro regolamento, comprenderà i quattro progetti di legge già adottati nella seduta di ieri, l'altro si riferirà al progetto di legge relativo alla guardie doganali.

Avverto il Senato che siamo rigorosamente in un-

mero e se mancassero uno o due non si potrebbe più procedere alla votazione. Tanto basta per essere certi che i signori Senatori vorranno fare atto di presenza sino al fine della seduta.

Trattandosi di un progetto di legge alquanto lungo, credo che il Senato annuirà a che non si dia lettura del testo per intero, prima di aprire la discussione generale.

Se non vi è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali.

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« Le guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica, e dipendono dal Ministero di finanze.

« Esse sono distinte in guardie attive e sedentarie.

« Le guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

« Le guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli uffici doganali e negli stabilimenti delle private.

« Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive, secondo la loro anzianità ed idoneità. »

(Approvato).

Art. 2.

« Le guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con Decreto reale, e poste sotto la dipendenza del Ministro della guerra o di quello della marina.

« Durante il tempo in cui sono mobilitate, saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari, conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprassoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea.

« Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute, o nell'esercito, ovvero nel corpo doganale.

« Il comando delle guardie doganali mobilitate è affidato ad ufficiali eletti dal Ministro della guerra o da quello della marina. »

(Approvato)

Art. 3.

« Le guardie sia attive che sedentarie sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico. »

(Approvato)

Art. 4.

« L'ammissione al corpo delle guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

« Perché alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario:

« 1. Che sia nazionale o naturalizzato;

« 2. Che sia celibe o vedovo senza prole;

« 3. Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età;

« 4. Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio;

« 5. Che sappia leggere e scrivere;

« 6. Che non sia stato espulso dalle guardie di pubblica sicurezza, o dall'esercito, o dall'armata;

« 7. Che non sia stato condannato, nè sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

« Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età di anni trentacinque. »

(Approvato).

Art. 5.

« Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

« L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fosse ammesso può ritirarsi, e l'amministrazione può congedarlo.

« Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento assumeranno l'obbligo per anni cinque, nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

« Terminati i cinque anni, le guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l'arruolamento di tre anni in tre anni.

« L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto:

« 1. Per congedo ottenuto dal Ministero delle finanze;

« 2. Per chiamata al servizio militare;

« 3. Per espulsione dal corpo.

« Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Le guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle finanze.

« Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita:

« a) Di lire 1200 corrispondenti al capitale di lire 24,000, se trattasi di tenente o sottotenente;

« b) Di lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000 per i brigadieri;

« c) Di lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8000 per i sotto brigadieri;

« d) Di lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6000 per le semplici guardie.

« Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo e perderà ogni diritto a pensione. »

(Approvato).

Art. 7.

« Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi :

- « 1. Coll'ammonizione;
 - « 2. Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;
 - « 3. Coll'arresto in caserma da 1 a 8 giorni;
 - « 4. Coll'arresto nella sala di disciplina da 3 ad 8 giorni;
 - « 5. Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da 3 a 15 giorni;
 - « 6. Col passaggio ad un grado inferiore;
 - « 7. Con la perdita del grado;
 - « 8. Coll'incorporazione nei cacciatori franchi;
 - « 9. Coll'espulsione dalle guardie doganali;
 - « 10. Colla pena del carcere militare. »
- (Approvato).

Art. 8.

« Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dalla Amministrazione e per essa dagli uffiziali che la rappresentano :

- « a) Per lievi mancanze alla disciplina;
 - « b) Per lievi mancanze alle regole del servizio. »
- (Approvato).

Art. 9.

« Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 7 sono inflitte dai consigli di disciplina, nei casi :

- « a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;
 - « b) Di gravi mancanze alla disciplina;
 - « c) Di diserzione semplice. E sarà sempre considerata come tale una interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni. »
- (Approvato).

Art. 10.

« La punizione di cui al numero 8 dell'articolo 7 è pure inflitta dai consigli di disciplina :

- « a) Per abbandono del posto;
 - « b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11. »
- « Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale, nei casi di maggiore gravità del reato. »
- (Approvato).

Art. 11.

« È punita col carcere militare e dai Tribunali militari :

- « 1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale. »
 - « 2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto. Ogniqualvolta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avrà luogo il rinvio ai Tribunali ordinari. »
- (Approvato)

Art. 12.

« Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'articolo 7, può sempre pronunciarsi l'espulsione ».

(Approvato)

Art. 13.

« I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari ».

(Approvato)

Art. 14.

« Non sono applicabili agli uffiziali ed alle guardie sedentarie le punizioni indicate ai n. 3, 4, 5, 8 dell'articolo 7 ».

(Approvato).

Art. 15.

« La punizione stabilita al num. 5 dell'art. 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo durante il tempo della pena. »

« Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso articolo 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate. »

« Quella indicata al num. 9 dello stesso articolo 7 produce sempre la perdita del soldo e del diritto alla pensione ».

(Approvato).

Art. 16.

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un consiglio di disciplina composto :

- « Del direttore che lo presiede;
- « Di un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore;
- « Di un uffiziale dell'esercito che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione a richiesta come sopra, »
- « Di un uffiziale delle guardie doganali, scelto dal direttore e che non abbia il comando dell'imputato;
- « Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario senza voto. »

« Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministro di finanze. »

(Approvato).

Art. 17.

« Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

(Approvato).

Art. 18.

« Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possano spettare alle guardie si attivo che

sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata. »

(Approvato)

Art. 19.

« Un regolamento organico, approvato con Decreto reale, stabilirà le norme per l'arrolamento ed armamento delle guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario, il numero e la composizione delle brigate; le distinzioni degli ufficiali e dei sotto-ufficiali; la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento; il vestiario ed il casermaggio; il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'art. 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non speci-

ficati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'art. 7. »

(Approvato).

Art. 20.

« Il Ministro delle finanze provvederà all'incorporazione delle guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra e di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 5 dell'articolo 4. »

(Approvato).

Art. 21.

« I gradi nel corpo delle guardie doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge. »

(Approvato).

TABELLA DEI SOLDI.

INDICAZIONE DEI GRADI		SOLDI ANNUO	
<i>Tenente</i>	{ di prima classe	2,200 »	
	{ di seconda classe	1,800 »	
<i>Sottotenente</i>		1,500 »	
<i>Brigadiere</i>	{ di mare, o sedentario	960 »	
	{ di terra	840 »	
<i>Sotto-Brigadiere</i>	{ di mare, o sedentario	840 »	
	{ di terra	780 »	
<i>Guardia</i>	{ di mare, o sedentaria	{ scelta	780 »
		{ comune	720 »
	{ di terra	{ scelta	720 »
		{ comune	660 »

TABELLA DELLE PENSIONI

INDICAZIONE DEI GRADI		MONTARE DELLA PENSIONE ACCORDATA			
		per quindici anni di servizio	per ventidue anni di servizio	per trent'anni di servizio	
Tenente	di prima classe	550 »	1,100 »	1,650 »	
	di seconda classe	450 »	900 »	1,350 »	
Sottotenente		375 »	750 »	1,125 »	
Brigadiere	di mare, o sedentario	240 »	480 »	720 »	
	di terra	210 »	420 »	630 »	
Sotto-Brigadiere	di mare, o sedentario	210 »	420 »	630 »	
	di terra	195 »	390 »	585 »	
Guardia	di mare, o sedentaria	scelta	195 »	390 »	585 »
		comune	180 »	360 »	540 »
	di terra	scelta	180 »	360 »	540 »
		comune	165 »	330 »	495 »
Alla vedova del defunto senza prole		Il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.			
Alla vedova del defunto con prole		La metà.			
Agli orfani durante la minorità (*)		La metà ripartibile fra coloro, che sono ancora minori di età sino a che non siano tutti maggiorenni.			
(*) Sono considerati come orfani quelli la cui madre passa a seconde nozze.					

Chi approva questa tabella voglia alzarsi.
 (Approvato).
 Si procede all'appello nominale per i due squittinii segreti sui mentovati progetti di legge.
 (Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale).
 Risultato dello scrutinio sopra i quattro progetti per maggiori spese sui bilanci della guerra.
 Votanti 82
 Favorevoli 78
 Contrarii 4
 (Il Senato approva.)
 Sul progetto relativo all'ordinamento delle Guardie doganali.
 Votanti 82
 Favorevoli 82
 Contrari nessuno.
 (Il Senato adotta all'unanimità.)
 Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
 RELATIVO ALLE TASSE IPOTECARIE.

(Vedi atti del Senato N. 144).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto sulle tasse ipotecarie, e dopo verrà pure in discussione un terzo progetto.
 Credo che il Senato sia assenziente a che anche di questo progetto di legge non si dia lettura per intero prima di aprire la discussione generale.
 Se non vi ha osservazione in contrario dichiaro aperta la discussione generale.
 Se non si domanda la parola passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

« La tassa è proporzionale o fissa. »
(Approvato).

Art. 2.

« La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta: e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nello articolo precedente. »

(Approvato).

Art. 4.

« È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili. »

(Approvato)

Art. 5.

« Nel determinare la tassa proporzionale, saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sia per capitale come per accessori. »

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale, si determinerà cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce. »

(Approvato).

Art. 6.

« Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere. »

(Approvato).

Art. 7.

« Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di 10 anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa. »

(Approvato).

Art. 8.

« Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri. »

(Approvato)

Art. 9.

« Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale, per la prima iscrizione. »

« A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 1. »

(Approvato)

Art. 10.

« Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a recuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di avere soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici nei quali fu presa l'iscrizione o la prenotazione. »

(Approvato)

Art. 11.

« Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

(Approvato)

Art. 12.

« Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione,

l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse fu fatta la istanza.

« Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri co-interessati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore ».

(Approvato)

Art. 13.

« L'istante non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattasi d'iscrizioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

« In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta. »

(Approvato).

Art. 14.

« Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

« Ove una iscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica amministrazione.

« Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

« Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ho chiesta la parola unicamente per pregare il Senato di voler correggere un errore che occorre nella stampa della relazione alla pagina quarta, ove parlandosi del significato che debbe avere l'ultimo alinea di questo articolo 14, si è avuto ricorso ad un articolo della legge sulla tassa di registro. Questo articolo fu indicato come il 106, quando che è realmente il 99.

L'errore provenne dacchè nei successivi cambiamenti che si fecero e dalla Camera Elettiva e dal Senato, il numero degli articoli della legge sulla tassa di registro si è cambiato per modo tale, che i termini a cui si riferiscono le disposizioni contenute alla pagina quarta sono riferibili all'art. 99.

Era importante questa correzione affinchè non si incorresse in errore nella applicazione di questo articolo, attese le parole usate nella relazione.

Ciò però cambia in nulla l'art. 14 e l'andamento della legge.

Presidente. L'osservazione fatta non è altro che per la rettificazione di un errore incorso nella relazione ?

(Il Senatore Arnulfo fa segno affermativo).

Allora se non vi sono osservazioni sull'art. 14 lo metto ai voti.

Chi approva l'art. 14 sorga.

(Approvato).

Art. 15.

« La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

« Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta. »

« La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota o cartella che rimane presso l'ufficio.

« Nel caso espresso dall'articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

« L'agente dell'ufficio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo incorrerà nella pena di lire 10. »

(Approvato).

Art. 16.

« Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo. »

(Approvato)

Art. 17.

« Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

« Le tasse per le iscrizioni o prenotazioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, la prenotazione, l'annotamento o la trascrizione. »

(Approvato)

Art. 18.

« Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidero le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(Approvato)

Art. 19.

« I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

« La mallevèria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffici di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino fino alla concorrenza di L. 40,000; per gli altri uffici fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

- « Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti.
- » 20,000 per abitanti da 100,000 a 200 000.
- » 16,000 » » 60,000 a 100,000.
- » 12,000 » » 35,000 a 60,000.
- » 10,000 » » meno di 35,000.

« Nell'isola di Sardegna la mallevèria dei conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopradeterminate.

« Le mallevèrie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del debito pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta mallevèria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

« Le innovazioni sulle mallevèrie dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le mallevèrie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del debito pubblico italiano. »

(Approvato).

Art. 20.

« Quegli uffici ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa mallevèria nell'interesse dell'erario. »

(Approvato).

Art. 21.

« Dal giorno dell'attivazione di questa legge i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun diritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie, per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle province nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni e per i certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira. »

(Approvato).

Art. 22.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie province dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffici ipotecari. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Desidererei di udire dal Ministro

delle finanze come intenda di applicare l'ultima parte dell'articolo 22, e di fargli presente alcune circostanze che riguardano specialmente gli impiegati degli uffici ipotecari della Lombardia.

Saviamente nell'ultima parte di questo articolo di legge, che fu anche molto abbondantemente spiegata nell'altro ramo del Parlamento, si è data facoltà al Ministro di coordinare e parificare per quanto è possibile gli stipendi dei conservatori ed impiegati degli uffici ipotecari per i quali esiste una immensa differenza da provincia a provincia.

Io spero che il signor Ministro non vorrà solamente servirsi di questa facoltà per compensare quelli tra i conservatori che perdendo, giusta l'articolo precedente, alcuni proventi, vengono a diminuire nel loro stipendio; ma vorrà anche pensare a migliorare d'alquanto la sorte di quegli impiegati ipotecari, che sono veramente retribuiti in modo che può chiamarsi meschino.

In Lombardia gli impiegati ipotecari furono sempre trattati col soldo stabilito nel 1807, mentre il lavoro di quegli uffici risulta dalle statistiche che è per lo meno aumentato del doppio, ed il costo dei generi di prima necessità è quasi triplicato.

I lagni sporti frequentemente dai medesimi presso il governo Austriaco non ottennero mai soddisfazione; rispondendosi sempre che gli uffici erano tuttavia organizzati in modo provvisorio e che vi si sarebbe poi pensato all'epoca della loro organizzazione definitiva.

E questa organizzazione non venne mai.

Confidenti nel nuovo ordine di cose dopo il 1859 presentarono alquanti ricorsi, i quali non so per quale ragione, non ebbero, o per lo meno non consta che abbiano avuto uno studio particolare, e molto meno una provvidenza.

Se non erro, nel corrente anno una petizione fu da loro presentata alla Camera dei deputati, e da questa rimessa, con raccomandazione, al Ministero perchè vi provvedesse.

Io non ho che a prendere questa stessa via, e profittando della presente occasione raccomanderò la sorte di questi impiegati al signor Ministro delle finanze.

Mi basterà il dire che alcuni stipendi dei conservatori sono di L. 1600, di L. 1800, di L. 2000 o poco più, mentre essi sono obbligati a prestare una cauzione di 30, di 20 mila lire.

Si sa che gli impiegati in generale non sono proprietari di beni, e molto meno hanno capitali disponibili, per cui essi sono costretti di ricorrere per queste cauzioni a qualche parente, a qualche amico, e qualche volta a speculatori, i quali sicuramente si fanno pagare il pericolo che corrono per tali cauzioni.

In queste circostanze io mi permetto di raccomandare vivamente al signor Ministro, mentre che ha questa facoltà della legge, di valersene anche a beneficio di questi impiegati veramente benemeriti, dei quali è nota l'esattezza, e la diligenza nel disimpegno dei loro uffici in Lombardia.

Ministro delle Finanze. Godo nello scorgere come l'onorevole Senatore Lauzi non si opponga all'adozione dell'art. 22 del progetto di legge che sta in deliberazione, imperocchè ha veramente per effetto di parificare presso che intieramente il tributo, che si riscuote per le tasse ipotecarie; senza di esso, essendovi alcuni luoghi in cui non vi hanno punto diritti d'emolumento, ne sarebbe venuto, che quelli, che i contribuenti dovrebbero pagare, sarebbero diversi nelle diverse province, per le stesse iscrizioni.

Quanto poi alla raccomandazione, che l'onorevole Senatore Lauzi fa perchè si vegga di migliorare la condizione degli impiegati degli uffizi ipotecari della Lombardia, per certo il Senato non si aspetterà, che io voglia essere largo di dichiarazioni in questa parte, imperocchè le condizioni delle finanze non sono tali da poter largheggiare in cotesti momenti.

Per fermo non si vuole dimenticare, dirò, la necessità fino ad un certo punto di vedere se vi sia una certa giustizia nella parificazione anche nei vantaggi di cui questi impiegati vengano a fruire; ma, ripeto, io mi occuperò della questione sollevata dall'onorevole Senatore Lauzi per vedere in che termini stiano le cose.

Senatore Lauzi. Accetto con qualche riserva le gentili espressioni che il signor Ministro ha usato in principio del suo discorso, giacchè esse farebbero supporre, che io, per abitudine, mi opponga alle leggi, mentre credo essere tra i più parchi nel fare eccezioni a quelle, che vengono presentate al Senato; egli è perciò che accetto le benevole sue espressioni con tale riserva.

Quanto poi alle ristrette promesse che egli mi fa, mi permetta d'insistere, giacchè io credo che non si addossi alle finanze un grave dispendio per questo oggetto.

Quale è d'altronde lo scopo che si propone la legge e che si propone lo stesso Ministro nel presentarla? Quello di parificare gli stipendi degli impiegati di questo ramo di pubblico servizio.

E sicuramente la coscienza del signor Ministro non vorrà tollerare che mentre in alcune province gli stipendi superano le 4000 lire e raggiungono le 5000, ed in alcune altre giungono a passare le sei e le sette mila, vi siano alcuni dei conservatori delle ipoteche che abbiano lire 1600, 1800, e nello stesso tempo vi siano degli impiegati addetti allo stesso ufficio, i quali abbiano appena 1000 lire ed alcuni anche soltanto 500 di stipendio.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'art. 22.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 23.

« La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da codesta epoca si dichiarano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse province del Regno. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti 82

Favorevoli 71

Contrarii 11

(Il Senato approva).

• DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA
OCCORSA PER L'ESPOSIZIONE DI FIRENZE.

(Vedi Atti del Senato N. 153).

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla maggiore spesa per l'esposizione di Firenze.

Si darà lettura del progetto di legge (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Prima di presentare qualche considerazione sul progetto in discussione, il quale considero della massima gravità, io avrei d'uopo di alcuni schiarimenti che dimando al signor Ministro delle Finanze.

La somma di cui si chiede l'autorizzazione al Parlamento è ella già pagata dalle casse dello Stato o è ancora da pagare?

Desidero su questo punto uno schiarimento: poichè se è da pagare, si possono presentare considerazioni di un genere, se è già stata pagata, le considerazioni possono essere di un'altra natura.

Ministro delle Finanze. Per rispondere alla domanda fatta dall'onorevole Senatore Di Revel, posso annunziare al Senato che sono state pagate a tutt'oggi 2,331,402 lire, cent. 57, e che rimangono ancora a pagarsi 4,015,612 lire, cent. 90. Ecco il dato di fatto che richiedeva l'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Troppo spesso il Senato è chiamato a dare il suo voto sopra fatti che sono già compiuti. E frequentemente pur troppo quando questi fatti sono compiuti, gli uomini che ebbero parte ai medesimi, più non seggono sugli scanni ministeriali, cosicchè non si ha nemmeno la soddisfazione di poter avere da chi fu autore di tali fatti le spiegazioni che valgano a guidare l'opinione del Senato.

Io sorgo a combattere le conclusioni dell'ufficio centrale relativamente all'ammissione di questa spesa; e se mi addentro in questo vespaio egli è perchè essendo io stato Relatore dell'ufficio centrale che l'anno scorso fece la proposta di aggiungere 550 mila lire alle 450 mila previamente assentite, io non diedi allora il mio voto nell'ufficio e non ebbi quindi l'incarico di riferire, se non perchè dalle dichiarazioni che ci furono fatte dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (al

quale si pose sott'occhi la gravità della spesa e la necessità di assicurarne l'esatta esecuzione) fummo accertati che sarebbe quest'operazione stata circondata da tutte le cautele credute necessarie per assicurare il regolare impiego di quelle somme.

Dirò di più (e di ciò fa fede la relazione d'allora) l'ufficio centrale opinò perchè fosse autorizzata la spesa maggiore di 550 mila lire che si chiedeva, perchè le opere erano già incominciate; anzi mentre l'ufficio centrale sedeva si moltiplicavano i dispacci telegrafici, cosicchè questa operazione fu fatta non dirò a vapore, ma coll' elettricità! Da ogni parte giungevano al Senato domande se l'ufficio aveva già approvata la spesa; epperò, per parte mia, lo dico chiaro, se diedi il mio voto, se mi feci organo dell'ufficio, si fu perchè l'anzidetta assicuranza formale era stata data!

Invece di ciò noi vediamo che dopo essersi dal Parlamento accordata una prima somma di 150 mila lire, dopo di avervi aggiunto altre 550 mila lire, in ultimo si viene ancora domandando un supplemento di 2,600,000 lire!

Io non esito a dire che questo è un fatto amministrativo che ha dello scandalo, perchè io credo che non vi sia esempio di una operazione che, iniziata sulla base di 150 mila lire, sia giunta alla somma di 3,200,000 franchi!

Io non imputo per nulla alla commissione, composta di onorevolissimi personaggi, di aver ecceduto in tal guisa le somme che erano previste: essa ha fatto il suo compito; il Governo non avendola accerchiata di condizioni, di precauzioni, essa ha cercato il bello, ha cercato ciò che poteva farle onore, epperò, trovandosi libera affatto, è andata avanti senza badare a spesa. Frattanto la spesa è fatta e conviene pagarla.

Ora, o Signori, quando io veggio che i milioni si gettano in siffatta maniera, si gettano senza il concorso del Parlamento, si gettano per oggetti, che hanno sicuramente del lustro, ma che non sono una vera necessità, io domando se questi siano i momenti in cui possa ciò farsi.

Nelle circostanze in cui versiamo io non veggio precisamente che due soli oggetti; quello della difesa del paese per costituirlo, quello della formazione delle strade per congiungerlo ed unificarlo.

Io non ho mai ricusato nè ricuserò le spese che hanno queste destinazioni; ma non sarò mai per dare il mio voto a tutte quelle altre che tendono più (mi si permetta in certo modo il dirlo) al fumo, che non a vera sostanza.

Sicuramente non vi ha spesa, di qualunque natura essa sia, che non si possa dire, che abbia qualche utilità; ma io veggio che troppe spese si mettono avanti, spese di molta entità dicendo unicamente che hanno un'utilità.

Ma quest'utilità, o Signori, non va guardata in modo assoluto da per se stessa, va guardata in relazione colle altre cui fa d'uopo per necessità assoluta sopperire. La

spesa dell'esposizione di Firenze, è una spesa che vorrei che avesse almeno avuto per iscopo di mettere l'amministrazione in grado di non intraprenderne altre, che possano condurre a qualche risultato poco dissimile.

E qui mi sia permesso di richiamare quanto l'onorevole Senatore Farina accennava l'altro giorno per rispetto alla missione nella Persia.

Si è discusso nel Parlamento intorno alla missione in Persia, si è parlato di migliaia di lire che occorrevano per quella spedizione; la spedizione fa vela, e sarà ora non so a qual punto, e noi non sappiamo ancora quanta sia, e quanta sarà la spesa a tale riguardo.

La spesa si fa; a cosa fatta ci si dirà: pagate.

Io credo che in questo sistema si sia oramai proceduto troppo oltre perchè il Senato non debba porvi un freno, in modo che non si rinnovi.

Io capisco benissimo, che in questi tre ultimi anni avendo noi dovuto iniziare una grande guerra, poi sopportarla con immense spese, l'amministrazione militare abbia potuto andare oltre nello spendere, perchè non c'era tempo da muoversi dell'autorizzazione necessaria; ma io non avrei voluto che questo stesso sistema prevalesse nelle altre amministrazioni, e che tutte quasi senza distinzione camminassero per la stessa via, facendo spese, ingolfandosi in esse, e poi dire: è cosa compiuta.

Signori, la questione delle finanze è gravissima, e sovrasta a tutte le altre. Io ho ferma fiducia che le altre questioni politiche che esistono in Italia avranno una soluzione più o meno remota; ma non così la questione delle finanze, per cui dovrete tassare fortemente i cittadini; ed è inutile ch'io dica che, per quanto grande sia l'amore della patria, lo scontento che nasce dalle soverchie tasse e la sfiducia individuale, nuocono assai all'unione; io per conseguenza non voglio addentrarmi di più nella discussione di questo fatto che considero, lo ripeto, uno scandalo.

So che mi si dice, che alla somma di due milioni e 600 mila lire d'aggiunta, che attualmente il Governo domanda conviene contrapporre quella di 900 e qualche migliaia di lire introitate, la quale verrà quindi a diminuire il passivo.

Signori, io credo che nemmeno il signor Ministro di Finanze si farà garante dell'introito di questa somma.

Nel momento d'entusiasmo, molti municipii, molte città hanno offerto somme larghe; ma io non so poi, quando si tratterà di pagarle, se questi municipii a mente fredda non addurranno ragioni e pretesti per esimersene. Quindi per verità io faccio ben poco fondamento su cotali introiti.

Dirò di più, che questa spesa verrà ad aggiungersi ad un'altra di non minore entità perchè il locale di essa ceduto al Governo a certe condizioni, per servire ad una caserma di cavalleria non servirà niente affatto, ma solo forse per una futura esposizione, la quale spero non avrà gli stessi risultati di questa per riguardo al carico che ne viene alle finanze.

Del resto, o Signori, l'aver il Governo assentito (e così convien dire dal momento che la spesa fu fatta) l'aver il Governo assentito a tanta spesa, può esser causa di nuovo pericolo, giacchè se altre città di ugual importanza e splendore di Firenze chiederanno che il Governo venga loro in aiuto per fare esposizioni generali come quella, non so davvero con quale giustizia distribuitiva potrà il Governo opporsi a tale domanda. Ed intanto noi, mentre siamo stretti dai bisogni militari, mentre siamo incalzati dalla necessità di compiere le ferrovie per congiungere ed unificare il paese, noi per un po' di vanagloria, noi senza un risultato positivo, spenderemo dei milioni che potremo poi difficilmente recuperare.

Duole a me di fare tutti questi appunti; mi duole tanto più che gli uomini che siedono al potere non hanno essi stessi da rendere conto a questo riguardo, ma non è mia colpa se le cose arrivano un poco tardi, e so nell'intervallo gli uomini si succedono così rapidamente.

Vorrei solo che la memoria di questi fatti restasse: vorrei che si pensasse che in un governo costituzionale il primo dovere dell'amministrazione si è di non esigere e di non spendere senza l'approvazione preventiva del Parlamento.

In quanto a me, io non spingo il Senato a dare un voto contrario a questa legge, ma personalmente, come dico, posto nella condizione di non aver assentito a questa spesa che per l'assicurazione avuta che la somma sarebbe rimasta nei limiti richiesti, non posso darvi il mio voto favorevole.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io non vengo qui a sostenere la regolarità delle operazioni che si sono fatte relativamente all'esposizione di Firenze, che non ispetterebbe a me; ma siccome io faceva parte della precedente amministrazione cui l'onorevole preopinante si è principalmente rivolto ed agli uomini che vi appartenevano, credo mio debito di dire alcune parole, se non per giustificare tutto ciò che si è fatto, almeno per chiarire le cose, ed esporre ciò che è accaduto.

Rammenterò il Senato come l'esposizione di Firenze fu, per così dire, improvvisata; che si presentò al Parlamento la legge ad essa relativa solo poco tempo prima della sua apertura.

Ora domando all'onorevole preopinante, ed a tutti, se a quell'epoca, nello stringer del tempo, fosse possibile di prevedere ciò che sarebbe accaduto.

Senatore **Farina**. Domanda la parola.

Senatore **Menabrea**. Dapprima si può credere che l'esposizione avesse a riuscire molto ristretta; ma di mano in mano che si avvicinava l'epoca della apertura, si vedeva crescere il concorso degli espositori da tutte le province del Regno, per cui essa ebbe un'estensione assai maggiore di quanto si poteva prevedere.

Certamente sarebbe stato desiderabile che a quell'epoca

si fosse potuto fare un calcolo, se non preciso, almeno probabile delle spese, ma ciò, ripeto, non fu possibile; ammetto anzi che non essendosi tutte queste spese potute fare con quella regolarità che si richiede in un'amministrazione ordinata, vi possa forse essere succeduto un qualche spreco di danaro; ma credo tuttavia che gli uomini onorevoli, i quali erano a capo di quell'esposizione, hanno dirette le cose in modo da evitare il più possibile le spese, che non fossero richieste dalle circostanze.

D'altronde poi, o Signori, non si dica che quell'esposizione sia stata una cosa di pura vanagloria; non si dica che essa non ha contribuito ai destini d'Italia.

Sì, o Signori, la libertà d'Italia si è conquistata su campi di battaglia, ma l'unità si è suggellata all'esposizione di Firenze; e quando l'Europa ha visto tutte le province d'Italia concorrervi unanimi per renderla più florida, io non esito a dire, che l'Europa ha capito che l'unità d'Italia era fatta.

Questo adunque non fu tutto denaro sprecato.

Certamente che non siamo ricchi abbastanza per pagare la nostra gloria, rammentando il detto ripetuto dall'onorevole Relatore; ma credo, che l'esposizione di Firenze ha non poco contribuito al nostro credito mostrando quanta concordia, quanta unanimità regna in tutta l'Italia. Abbiamo è vero speso qualche denaro, ma abbiamo acquistato per noi l'opinione pubblica.

In fin dei conti, o Signori, siam tutti colpevoli in questo fatto; il Parlamento, i Ministri, i cittadini, tutti, perchè tutti abbiamo voluto quest'esposizione, ed io trovo veramente singolare che si venga ora a fare rimproveri così severi dopo compiuto il fatto, mentre invece era necessario protestare prima di esso, se non si voleva.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**... Bisognava opporsi all'esposizione stessa, quando era tempo.

Questo, o Signori, mi fa l'effetto d'una persona che vuol dare una festa: prima la vuol dar modesta, poi a poco a poco l'ambizione l'allarga, si convita molta gente; ma viene in ultimo il bisogno di saldare i conti, *le quart d'heure*, come dicono i francesi: indi il mal umore.

Ma è d'uopo sottoporsi, perchè come dissi, siamo tutti colpevoli.

Ripeto, che non vengo a difendere le irregolarità che si sono commesse, ma non credo che si debbano presentare le cose sotto un aspetto così grave, nè dire che quest'esposizione fu una cosa di vanagloria, una cosa inutile.

No, o Signori, ciò non è: fu dimostrato al mondo che l'Italia anela l'unità che dessa ha suggellato col concorso che ha prestato alla esposizione.

Io non aggiungo altre parole a queste, le quali mi sono creduto in dovere di pronunciare, avendo fatto parte di una precedente amministrazione, cui erano specialmente diretti i rimproveri del preopinante, la-

sciando però a chi spetta la responsabilità di tutti i particolari dell'amministrazione di quest'esposizione.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Farina.

Senatore Farina. Duole a me che l'onorevole preopinante abbia creduto di dover assumere la difesa di un fatto che a mio credere non si può difendere.

Io rispetto gli uomini che hanno preso parte a quel fatto, e li credo tutti onorevoli, ma credo che abbiano commesso un errore gravissimo, un errore che anche dal Parlamento non può in alcun modo essere scusato.

Se non si poteva prevedere quale doveva essere la spesa, perchè coloro vennero a dire avanti all'ufficio centrale del Senato che la spesa era calcolata, che la spesa non si sarebbe ecceduta, e se non avevano la coscienza, le cognizioni necessarie dei fatti per quella asserzione, perchè vi si abbandonarono essi?

Perchè, se mancavano loro gli elementi per dire, per asserire una cosa, perchè l'hanno asserita? E questi uomini stessi che hanno ingannato il Parlamento (*rumorì*) vengono a chiamarlo complice?

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Farina. Io ho detto ingannato il Parlamento non alludendo all'intenzione d'ingannarlo, che questa certamente essi non l'avevano, ma alludendo al fatto che ingannati essi medesimi, nell'insufficienza delle cognizioni procuratesi ed alle assurde informazioni, hanno indotto in errore il Parlamento credendo che quella spesa che essi dicevano sufficiente, potesse riuscire effettivamente.

Questa spiegazione che io dò alle mie espressioni, chè tale era veramente il mio sentimento, non toglie però che il Parlamento non possa e non debba anzi in questa circostanza mostrare come sia desiderabile che fosse altrimenti successo in passato, e come si debba tener fermo specialmente in mostrare la riprovazione di questo fatto, affinchè non si ripeta per l'avvenire.

Io non so quanto la libertà d'Italia sia stata suggellata a Firenze...

Una voce. L'unità...

Senatore Farina. Io credo che la libertà italiana fosse già stata suggellata sui campi di battaglia sui quali si distinse tanto il preopinante che elevò la sua voce in questo recinto.

Sicuramente che tutte le fusioni, tutti i ravvicinamenti di cittadini possono contribuire a formare l'unità d'Italia ma, ripetiamolo, come lo diceva l'onorevole conte Di Revel, se questi risultati favorevoli si possono ottenere, conviene bene che prima il Parlamento sappia se egli ha i mezzi per procurarli, e se invece di questi ravvicinamenti accidentali e momentanei, non sia a preferirsi tutto quello che tende a procurare stabili questi ravvicinamenti facilitando le comunicazioni di preferenza che non gli accidentali ritrovi di cittadini delle diverse parti d'Italia.

In questo stato di cose non so come l'onorevole preopinante trovasse singolare la protesta, mentre io non

so veramente che si trovi in nessun altro Parlamento, in nessun altro sistema costituzionale, l'esempio di una spesa chiesta per cinque o seicento mila lire, e poi che fosse portata al quintuplo, al sestuplo di quella che era domandata.

Questo per lo meno accusa una deficienza di sufficienti ricerche all'epoca in cui la spesa si proponeva, e una precipitazione nello asserire che sarebbe stata sufficiente, che nulla, nel mio modo di vedere, può giustificare.

La censura pertanto a me non pare severa, mi pare giusta, e siccome la giustizia molte volte non si può accompagnare dalla severità, ma è inerente alla giustizia medesima, così io credo che la censura che si è fatta sia stata molto opportuna, e che sarà molto bene che la stessa serva non di correttivo al passato, che già a quello sgraziatamente non può più rimediarsi, ma di ammonestramento all'avvenire, affinchè simili gravissimi e deplorabilissimi inconvenienti non siano mai più per rinnovarsi.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. L'onorevole Senatore Menabrea mi ha appuntato di troppa severità, e quasi di voler fare una diretta censura agli uomini che sedevano al potere con lui quando questi fatti avvennero. Io non riguardo agli uomini, riguardo i fatti, e i fatti parlano chiaramente perchè ognuno possa apprezzarli.

Del resto egli aggiungeva ancora, che stupiva come io facessi un'aspra censura ad un'operazione che tutto il mondo voleva. Io mi permetto di richiamare alla memoria del Senato certi termini della relazione fatta allora dall'ufficio centrale, in cui si diceva:

« Troppo frequenti sono i casi nei quali, come il presente (si trattava di aggiungere 550 mila lire alle 150 già votate), troppo frequenti sono i casi nei quali come il presente, il Senato lamentar debbe che il suo voto venga richiesto allora quando l'incalzar del tempo o l'incerta esecuzione tolgangli la libertà di modificare la proposta.

« Il Senato provvederà più utilmente alla cosa pubblica, ai proprii diritti e al suo decoro se riproducendosi simili fatti vi porrà conveniente riparo »

Io, o Signori, ho scritto queste parole, e le ho scritte parlando a nome dell'ufficio centrale. Io sono conseguente con me stesso; veggio riprodursi sopra una scala immensamente maggiore un fatto così grave; perciò ora come allora ricuso il mio voto.

Senatore Menabrea. Io sono lieto prima di vedere che l'onorevole Senatore Farina abbia ritirato l'accusa ben grave che faceva a me ed ai miei colleghi precedenti di avere voluto ingannare il Parlamento. Dico che ci siamo ingannati tutti in questa cosa: che la esposizione di Firenze è andata al di là d'ogni previsione; e domando a coloro che furono a Firenze nell'ultimo mese della esposizione stessa, se non giungevano ancora ogni di oggetti per cui erano necessarie nuove costruzioni. Ora era impossibile di fare un calcolo. Io siedo chiunque con la miglior volontà del mondo nel breve tempo

che si ebbe per apparecchiare questa esposizione, a sostenere che si potesse esattamente valutarne la spesa.

Io non voglio difendere tutte le operazioni fatte: riconosco io stesso che le cose non andarono tutte regolarmente. Ma si dice: si doveva domandare l'autorizzazione al Parlamento. Ma le Camere non sedevano al tempo in cui il Governo si accorse che le spese avevano oltrepassato i limiti che erano stati fissati dal Parlamento stesso. Si era stato al buio di quello che l'esposizione poteva costare, per cui il Governo fu trascinato, suo malgrado, in questa spesa.

Si dice inoltre che è caso inedito che una spesa calcolata a 700 mila franchi abbia oltrepassato in proporzioni così enormi la cifra primitivamente fissata. Io citerò soltanto un fatto. Nel Belgio, e credo nell'anno 1856 ricorreva l'anniversario del vigesimo quinto anno della fondazione del regno Belga. Il Parlamento stanziò la somma di 300 mila franchi per festeggiare questo anniversario. Sapete, o Signori, a quanto ammontò la spesa? Ad un milione. Vedono dunque che anche nel Belgio, dove certamente l'amministrazione procede regolarmente, ove è un Governo che poteva con maggiore esattezza fare i suoi conti, vi fu errore, e la spesa oltrepassò tre volte quella che era stata calcolata.

Ora io non credo che nel Belgio si siano fatti rimproveri così severi come quelli che udiamo; e certamente ci dovrebbe essere maggiore indulgenza per un Governo, che per così dire sorgeva nuovo in Italia.

Io non ho detto poi che la libertà d'Italia si fosse fondata in Firenze, ma ho detto che l'unità morale d'Italia si è suggellata in Firenze, e lo mantengo, perchè quivi accorsero per la prima volta i rappresentanti di tutte le province italiane; impararono a conoscersi, a stimarsi e ad apprezzare i benefici dell'unione, e questo fatto dell'esposizione di Firenze, lo ripeto, ha dimostrato al mondo che l'Italia voleva essere unita.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Risponderò poche parole all'onorevole preopinante.

Ho già detto, e non occorre che lo ripeta, che non attacco le intenzioni, solamente giudico dai fatti, dunque su questo non ritorno.

Quanto allo stanziamento delle somme, vi sono due modi di stanziarle; o si stanziano a calcolo come somme preparatorie, o si stanziano definitivamente. Ma quando si dice: noi vi garantiamo che queste somme basteranno, prima di dare queste assicurazioni; prima di portare tale giudizio sui fatti, i membri del potere esecutivo che sono e possono essere informati di essi, debbono vedere qual fondamento hanno le loro asserzioni.

Io sarei certamente molto lieto di vedere se l'esempio citato del Belgio non rientri precisamente nel sistema di quegli stanziamenti a calcolo, di quegli stanziamenti preventivi dei quali facevo cenno.

Ma qui era seguita in seno all'ufficio per parte dei

rappresentanti del potere un'assicurazione che la somma non sarebbe stata oltrepassata; dunque vi sarà per lo meno sempre la colpa di aver dato delle assicurazioni senza aver le basi sufficienti per accertarsi che le stesse dovessero avere effetto. Del resto, ripeto, qualunque possa essere stato il vantaggio ottenuto dal trovarsi insieme molti italiani, questa non mi pare una scusa sufficiente per giustificare un aumento di spese che nessun membro del Parlamento poteva prevedere. Quanto poi all'unificazione politica che si volle dedurre, io non credo che la si possa dedurre per gli Italiani più dall'esposizione di Firenze di quello che la si possa dedurre per tutto il globo dall'esposizione di Londra.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Nel parlare delle spese fatte in quest'esposizione sono citate alcune cifre che mi paiono dare a questo fatto dell'eccedenza di spese un carattere molto più grave di quello che i fatti non hanno. Imperocchè si era stanziata in bilancio l'anno scorso colla legge proposta ed approvata una somma di 700,000 lire.

Si vennero in vero a spendere 3 milioni e 347 mila lire; ma deducendo prodotti diversi che si ebbero, come oblazioni di comuni e di province, la tassa d'ingresso e i recuperi del materiale, si venne in realtà ad avere una spesa che è di 2 milioni 352 mila lire. Riconosco anch'io che questa cifra può variare alquanto nella somma da incassarsi: convengo parimenti coll'onorevole Senatore Di Revel che può benissimo darsi che il ricupero dei materiali non dia la somma che è prevista; sebbene per tranquillità del Senato io possa asserire che venne niente meno che presa la metà della valutazione che ne diede l'ingegnere a ciò delegato, onde non avvenissero, per quanto possibile, errori.

Può benissimo avvenire ancora che si abbia qualche difficoltà a recuperare parti non molto grandi delle oblazioni fatte dai municipii e da province; però più dei due terzi di queste oblazioni sono già state effettivamente riscosse.

Ad ogni modo nello stato attuale delle cose, la spesa reale non può eccedere di molto 2 milioni e 352,000 lire.

Come ben vede il Senato, la proporzione tra la spesa effettiva fatta e quella che si prevedeva di 700,000, è presso a poco dal 3 al 2. Or bene che è avvenuto?

È avvenuto che, allorquando si fecero tutti i calcoli relativi a questa esposizione, si contò sopra 3000 esponenti. Questa cifra di 3000 esponenti, a tutti gli uomini che io dirò prudenti, agli uomini i meno avventati ed amatori di codesta esposizione parve veramente esagerata. Mi ricordo che essendo io tra coloro i quali facevano quanto nella piccola loro cerchia era possibile perchè questa esposizione avesse luogo, mi ricordo, dico, che si aveva continuamente a lottare contro asserzioni di persone rispettabilissime le quali tacciavano

di chimera, di illusioni, le nostre speranze che gli espositori a Firenze sarebbero stati 3000.

Rammento ancora che persone autorevolissime appartenenti, per esempio, alle province napoletane e siciliane, dichiaravano formalmente, davano assoluta certezza, assoluta fidanza che da Napoli non sarebbe venuto un espositore, e che dalla Sicilia non avremmo avuto un prodotto solo a Firenze. Quindi è che parve allora all'Amministrazione che soprintendeva a questa esposizione, che per verità fosse già esagerata la cifra di 3000.

Or bene, che è avvenuto? È avvenuto che il numero degli esponenti (non ho qui la cifra esatta) fu poco lontano, se non vado errato, dai 9000, cioè a dire che il numero degli esponenti, di quelli che in tutti i modi chiesero di accorrere a questa esposizione fu il triplo di quello che si credeva veramente un'esagerazione nelle condizioni in cui era l'Italia.

Errore dunque ci fu, e ci fu per parte di tutti, ma, dico io, c'è da far meraviglia che essendosi accresciuto del triplo il numero degli esponenti, sia perciò cresciuto del triplo la spesa che si dovette consacrare a questa esposizione?

Io prego il Senato a voler credere che non sono di opinione che si sia fatta grande economia in questa esposizione, che qualche cifra riguardevole non si potesse risparmiare. Credo che veramente alcuni risparmi si potevano fare, e aggiungerò che si dovevano fare, ma il risultato credo non sarebbe stato molto diverso. Era evidente che quando si presentava un così gran numero di esponenti, bisognava per forza escire d'assai dai confini della somma che era stata approvata dal Parlamento.

Ad accrescere la somma, vorrà credere il Senato che abbia non poco contribuito il concorso degli espositori fuori d'ogni previsione, la gran fretta con cui si dovette provvedere, e per ultimo la stessa incertezza che regnò fra l'epoca della presentazione del primo progetto quando si stanziavano 150 mila lire per questa esposizione, perchè il Regno non estendeva i suoi confini oltre le Romagne, e quella in cui si dovette presentare una nuova legge per avere una somma maggiore onde poter estendere l'esposizione anche alle Marche, all'Umbria e alle province meridionali felicemente annesse al Regno. Vi fu, dico, un momento di dubbio.

Parve che queste province così di recente liberate, non fossero interamente tranquille, (e per certo molte erano infestate dai briganti): laonde veramente era lecita la domanda, se fosse opportuna per loro questa esposizione. E non si poteva fare a meno di dar peso alle obiezioni che si facevano a questo riguardo.

Vi fu dunque un momento d'incertezza, per cui questa legge venne presentata un po' tardi al Parlamento, e si decise un po' tardi di fare l'esposizione per tutto il Regno d'Italia, la quale in principio non si era decretata che per una parte. Ma ad ogni modo ritenga pure il Senato che, se per qualche difetto d'economia

si è spesa qualche somma che si poteva evitare, ed in ciò convergo ancor io, certamente essa non è cospicua. Che se avvenne un aumento di spesa per la fretta con cui si dovette procedere, attesa la rapidità con cui camminarono gli avvenimenti d'Italia, la maggior spesa essenzialmente è dovuta a ciò, che il numero degli esponenti fu il triplo di quello che era preveduto pur da coloro che parevano avventati nelle loro previsioni.

Io per certo non mi farò lodatore del sistema tenuto nell'assistentamento della contabilità di questa esposizione; e non credo nemmeno che altri voglia esserlo, rispetto alle somme da pagarsi. La questione non si doveva risolvere nelle vacanze parlamentari per mezzo di crediti supplementari da essere poi regolarizzati dal Parlamento, ed anche la presente legge doveva essere presentata prima al Parlamento. Forse si volle aspettare alquanto per poterla presentare coll'appoggio dei conti; ma ad ogni modo sarebbe stato più utile che non si fosse aspettato a tutto oggi per vedere se si debbano pagare, e come si debbano pagare i debiti fatti da un anno oramai. Del resto io non posso che unirmi in certo modo ai desiderii degli onorevoli Senatori Di Revel e Farina, acciocchè non si proceda per parte del Ministero in queste spese maggiori senza avere la preventiva approvazione del Parlamento; e dichiaro francamente che li ringrazio del biasimo che vogliono infliggere a questo modo di procedere, perchè se si tratta di cose di necessità, naturalmente intenderà il Senato che il Ministero prima di tutto ha l'obbligo di fare che la cosa pubblica non soffra, salvo a venire a chiedere venia di qualche irregolarità che venisse a commettersi; ma ad eccezione di casi di assoluta necessità, il Ministero non ha autorità di fare maggiori spese, e quando le vuol fare, debbe chiedere per le vie regolari l'approvazione del Parlamento. E poichè fu fatta allusione alla spedizione di Persia, stia certo il Senato che non si eccederà per parte nostra la somma già stanziata in bilancio; e quando pure d'alcun poco la si dovesse eccedere, stia certo che sarà presentato preventivamente al Parlamento un progetto di legge acciò il Parlamento abbia tempo ed agio di vedere e dire quanto si debba fare o non fare. Gli onorevoli precipinanti hanno profittato dell'occasione di biasimare il modo con cui furono fatte maggiori spese, nel che convergo ancor'io, per far cadere in certo modo una specie di biasimo sopra l'idea stessa dell'esposizione e sopra i risultati cui possa aver dato luogo.

Io sono stato uno di quelli che hanno proposto in altro ramo del Parlamento quest'esposizione, e forse io mi illudo, ma per fermo io credo che qualche risultato utile sia venuto da questa esposizione.

L'onorevole Senatore Menabrea ha con troppa eloquenza notati i vantaggi che ne derivarono sotto il punto di vista politico, perchè io mi faccia ad aggiungere parola in proposito: direi male ciò che egli ha detto benissimo; ma sotto il punto di vista economico

di cui non udii far parola, io dichiaro di essere intieramente, intimamente convinto che quest'esposizione ha avuto grandissimi risultati.

Imperciochè le varie parti d'Italia che per le rispettive loro produzioni industriali non si conoscevano nè punto nè poco, ebbero ivi campo di avvicinarsi e di conoscersi a vicenda, non solamente nelle persone degli espositori ma nelle qualità e quantità dei vari prodotti del loro suolo, giacchè l'industria e il commercio sono due possenti legami d'unità.

Era, dico, della più alta importanza che i fabbricanti dell'Italia superiore conoscessero i prodotti dell'Italia meridionale, che vedessero un poco come stava il mercato, quali specie di migliorie si potessero fare nelle industrie, in somma paragonare e giudicare.

Del resto io credo d'avere con me la maggior parte degli industriali, e certo ho con me quelli che accorsero in Firenze dove ho passato anch'io alcuni giorni, ed ebbi tante volte ad udire quali cognizioni utili avessero prese.

Per conseguenza omettendo intieramente per ora il punto di vista politico, e venendo al punto di vista economico, osserverò che dal momento in cui per circostanze così mirabili, si poterono mettere insieme li vari membri di una stessa famiglia che esistevano, dirò così, divulsi in modo così crudele gli uni dagli altri, è indispensabile che l'unità si faccia anche sotto il punto di vista commerciale ed industriale, e quindi non si può altrimenti dire che non fosse da permettersi un'esposizione; anzi sotto tale punto di vista economico, corollario indispensabile della pubblicità, era utile un'esposizione di tutto il Regno.

Non deduca però il Senato da ciò, che io sia fautore d'esposizioni d'ogni grado, di maniera che creda che per essersi fatta questa se ne debba fare un'altra domani, ed un'altra dopo domani; indipendentemente però da ciò non può certamente porsi in dubbio l'utilità delle esposizioni, allorquando il paese, e dirò i consumatori e produttori hanno bisogno di passare in rivista i prodotti dell'industria e dell'agricoltura per norma dei loro affari.

Ora io dico per esempio: nel 1861, era indispensabile, almeno secondo il mio modo di vedere, un'esposizione del regno d'Italia.

Per certo le esposizioni universali che si tengono a Londra ed a Parigi sono una specie di solennità a cui sono invitate le Nazioni civili, ed io non so come decentemente ci si possa mancare, inentre esse hanno una vera utilità per stabilire il nostro credito e per far vedere che si possono con buon frutto portare capitali in Italia, onde parrai che per questo ben valga la pena di fare qualche sacrificio stante le condizioni in cui siamo.

Ad ogni modo certamente non ne nascerà, dirò, quell'effetto che si può ottenere con un'esposizione locale e speciale al paese, ma io sono il primo a dichiarare che una volta fatta l'esposizione del 1861 per parecchi anni certo non ne tornerà opportuna un'altra,

ed io sono ben lieto che da parecchi egregi personaggi siasi in quest'aula chiaramente annunciato, che vuoi si andare guardinghi nell'autorizzarne altra, e certamente una nuova esposizione, per esempio in Napoli, costerà più di quello che ha costato l'esposizione di Firenze, perchè si vorrà un bel fare economia ed anche spilorcherie, ma che volete! Quando per esempio si hanno da 12 a 15 mila esponenti bisogna pure ricoverare i loro prodotti.

Io spero ad ogni modo che il Senato vorrà approvare il progetto di legge che è proposto, imperocchè vi sono molti i quali debbono essere pagati e che versano in condizioni veramente deplorabili, e se ulteriormente si ritardasse l'approvazione di questa legge non sarebbe più soltanto il Ministro A o il direttore B che si troverebbe in certo modo in trista posizione ma sarebbe in parte anche il Parlamento, perchè quelli hanno somministrato materiali e l'opera loro, e sono poco più che semplici operai.

Ora io domando, da chi furono essi chiamati? Furono chiamati dalle autorità che erano a ciò delegate, niente meno che per legge.

Lascio stare se sia stato opportuno o no il mettere nella legge che una Commissione dovesse presiedere a questa esposizione. Il fatto però è così.

Potevano adunque credere che vi fosse dubbio sulla legalità dell'operato della medesima? Ciò non poteva certamente venire in capo a nessuno. Io credo bensì che si è tardato troppo a sciogliere questa questione, ma oggi è evidente che il Parlamento debba il più presto che sia possibile scioglierla permettendo al Ministero di pagare tutti questi operai.

Per certo la lezione che n'è venuta non sarà perduta per l'avvenire, e un Ministero che abbia a trovarsi in condizioni come le presenti, saprà trarne profitto; e per certo nè le relazioni, nè le parole degli onorevoli Senatori e Deputati che hanno preso parte a questa discussione saranno perdute, sebbene la presente legge venga approvata.

Presidente. La parola è al Senatore Marzucchi.

Senatore **Marzucchi.** Vi rinunzio.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Non intendo prolungare la discussione di questo progetto di legge, mentre tutto ciò che su di esso poteva dirsi è già stato detto. Vorrei solo domandare al Senato il permesso di fare un appello alla giustizia del signor Ministro di Finanze in favore della Camera d'agricoltura e commercio di Torino, la quale in occasione dell'esposizione del 1858 non solo non ebbe sovvenzione dal Governo, ma pagò al Governo stesso una somma per l'adattamento del Castello del Valentino per cui essa è tuttavia in debito per una somma di 10 mila lire che lo stato suo finanziario non le permette di soddisfare.

Ora io domando se quando si danno 3,600,000 lire per l'esposizione di Firenze, non sia giusto almeno di

assolvere la Camera di commercio di Torino dalle 10.000 lire che ancor deve.

Quindi, ripeto, faccio semplicemente appello alla giustizia del signor Ministro di finanze, onde proponga al riguardo una legge al Parlamento.

Ministro delle Finanze. Io non mi trovo in grado di poter dire all'onorevole Senatore Di Pollone tutto ciò che penso sull'argomento cui egli ha accennato, imperocchè se l'onorevole conte Di Pollone era direttore di quella esposizione più o meno ci prendeva parte ancor io.

Vorrei dire come per parte di tutti si facessero poco meno che prodigi; parlando per esempio degli impiegati che erano retribuiti, si è verificato questo fatto di persone le quali spendevano le notti, e in tre o quattro facevano un'opera, che oggi non so se si troverebbe a fare con dodici.

Quanto poi alla questione delle dieci mila lire delle quali l'onorevole preopinante ha parlato, non ho difficoltà ad esaminare la questione per vedere come vi si possa provvedere.

È in questo momento proposto alle deliberazioni del Parlamento un progetto di legge sulla Camera di commercio; non so se nell'occasione che sarà discusso, si possa toccare questa questione, imperocchè, una questione analoga almeno, si deve toccare per un'altra Camera di commercio del Regno, circa certi fondi di introito che le verrebbero a cessare. Ad ogni modo io ben volentieri prendo l'impegno di esaminare la questione. Temo però che la mia posizione personale d'antico membro della Camera di commercio, m'impedisca di fare ciò che puro vorrei, perchè talvolta quando si prende interesse ad una cosa, si è più trattenuti dal chiederla, che non quando si è al tutto disinteressati.

Ad ogni modo prendo impegno di esaminare la questione.

Voci. Ai voti!

Senatore Di Pollone. Aggiungo una sola parola, ed è che la somma pagata dalla Camera di commercio è andata a pro di un edificio, che appartiene al demanio, che tuttora ne gode, quindi la giustizia è talmente evidente, che non si può dubitare che il Ministro, ancorchè abbia una delicatezza che spinga agli ultimi limiti, non possa convincersi della ragionevolezza della questione.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. È già la terza volta.

Presidente. La prego che voglia attenersi al fatto personale nello stretto senso.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per un fatto personale nello stretto senso e quando domando la parola per un fatto personale prego il Presidente di credere che ci starò.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Mi è stato attribuito in certo modo

di voler combattere economicamente gli effetti delle esposizioni.

Io dichiaro che non intendo di intaccarle, e se ho parlato dell'esposizione di Londra, non fu che in questo senso, cioè di dire, che quanto a unione politica, credo che giovasse l'esposizione Italiana a Firenze per riunire l'Italia, quanto quella di Londra per riunire il globo; del resto se altre esposizioni succederanno, desidero che siano condotte nel modo che si è tenuto per quella di Torino.

Presidente. Domando se si vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Rileggerò gli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la maggiore spesa di L. 2,647,035 47 alla categoria num. 53, iscritta nel bilancio 1861 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, colla denominazione di *Esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861.* (Legge 6 luglio 1860, num. 4174) ».

(Approvato)

Art. 2.

« È aggiunta al bilancio attivo dello Stato, per l'esercizio 1861, la somma di L. 994,689 17, da riscuotersi in conto proventi della Direzione generale del tesoro. »

« Per l'applicazione di tale introito è istituita apposita categoria col titolo: *Proventi diversi dell'esposizione italiana del 1861.* »

(Approvato)

Prima di passare allo squittinio segreto domando al Senato la permissione d'intrattenerlo dell'ordine dei nostri lavori.

Rimangono ancora a carico del Senato cinque progetti di legge; l'uno sulla privativa postale, l'altro sulla facoltà di emettere Buoni del Tesoro, tutti e due in istato di essere portati in discussione essendosi già distribuite le relazioni.

Ce ne sono tre altri, il primo relativo al riordinamento dell'istruzione superiore, il secondo relativo alla alienazione di beni demaniali nelle province di Siena e d'Arezzo, il terzo relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie Livornesi; i due primi di questi tre progetti sono già provvisti di Relatore, per l'ultimo il Relatore non è ancora nominato.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta che termini.

Io crederei che, nella circostanza in cui la Camera elettiva si è aggiornata a lungo tempo, sarebbe forse opportuno che il Senato dividesse questa somma di lavori; che due di quei progetti fossero portati in discussione nel giorno di domani, cioè quello sulla privativa postale e quello relativo ai Buoni del Tesoro, aggiuntavi la relazione di petizioni che da lungo tempo non si è fatta; quanto agli altri tre, io credo che si

potrebbero rimandare anche dopo un conveniente termine di riposo quale è giustissimo che il Senato si prenda.

Proporrei in conseguenza, se il Senato approva questo mio divisamento, che il Senato si aggiornasse dopo terminata la discussione e la votazione dei due progetti di legge relativo l'uno alla privativa postale e l'altro ai Buoni del Tesoro; che il termine dell'aggiornamento fosse sino a tutto il 10 giugno prossimo venturo, e che si fissasse la successiva tornata per l'11 dello stesso mese.

Se il Senato crede che si possa procedere in tale conformità si terrà questo per stabilito.

Intanto la parola è al Senatore Giuliani.

Senatore **Giulini**. Come faciente parte dell'ufficio centrale per il progetto di legge relativo all'acquisto della stazione delle ferrovie Livornesi, dacchè si è parlato di questo progetto, credo dover far conoscere al Senato che l'ufficio si è riunito, che ebbe una conferenza col signor Ministro delle finanze qui presente, e che s'aspettano ancora spiegazioni che si sono domandate al Governo.

Presidente. Ragione di più mi pare per il rinvio della discussione di questo progetto dopo l'aggiornamento che proporrei al Senato.

Ora bisogna che il Senato emetta il suo voto, se in-

tenda, cioè dopo la discussione dei due progetti posti all'ordine del giorno di domani, di aggiornarsi sino al 10 giugno prossimo venturo inclusivamente e di fissare la sua prima tornata successiva all'11 dello stesso mese.

Chi ciò approva si alzi.

(Approvato).

L'ordine del giorno per domani sarebbe il seguente:

Il Senato deve riunirsi in adunanza privata per provvedere a disposizioni interne, quindi io proporrei di adunarsi alle 12 in adunanza privata, ed al tocco in seduta pubblica per la discussione dei due progetti di legge sulla privativa postale e sui Buoni del Tesoro e per la relazione delle petizioni, pregando i signori Senatori di voler essere esatti onde si abbia il tempo ad esaurire l'ordine del giorno, perchè la legge sulla privativa postale è piuttosto lunga.

Ora si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Numero dei Votanti . . .	75
Favorevoli	50
Contrarii	25

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).